



*COMUNE di MONTEPARANO*  
*Provincia di Taranto*

# **REGOLAMENTO**

## **PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI**

### **INDICE ANALITICO**

- ARTICOLO 1:** Oggetto
- ARTICOLO 2:** Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili
- ARTICOLO 3:** Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- ARTICOLO 4:** Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- ARTICOLO 5:** Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- ARTICOLO 6:** Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- ARTICOLO 7:** Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata
- ARTICOLO 8:** Rigetto delle istanze di definizione agevolata
- ARTICOLO 9:** Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente Regolamento



# COMUNE di MONTEPARANO

Provincia di Taranto

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2003

## REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

### **ART. 1: Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 289 del 27/12/2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del Dlgs 15/12/1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tassa occupazione spazi e aree pubbliche.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributaria che alla data di pubblicazione del presente Regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.

### **CAPO I**

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI**

### **ART. 2: Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili**

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del Dlgs n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002 non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del Dlgs n. 504 del 1992 possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000 e 2001 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta, oltre il 25% della stessa come sanzione e interessi legali.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del Dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 11, commi 1, del citato Dlgs n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta oltre agli interessi legali;

3. Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre i 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, apposita istanza, redatta sul modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del Dlgs n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

**ART. 3: Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 comma 1 e 2 del Dlgs n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71 comma 1, del Dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento dell'imposta dovuta oltre interessi legali.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, apposita istanza, redatta sul modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 70, comma 1 e 2, del Dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

**ART. 4: Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2 del Dlgs n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51 comma 2, del Dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta oltre interessi legali;

2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del Dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del Dlgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle

annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta oltre agli interessi legali;

**3.** Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre i 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, apposita istanza, redatta sul modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002.

**4.** L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, comma 1 e 2, del Dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

## **CAPO II**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI**

**ART. 5:** *Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche*

**1.** Gli atti d'accertamento di ufficio, d'accertamento in rettifiche, delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, non divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del Dlgs 31/12/1992, n. 546 ovvero per avvenuto pagamento delle somme richieste, possono essere definiti con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta oltre agli interessi legali.

**2.** Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre i 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, apposita istanza, redatta sul modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

**3.** L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute, a titolo di imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

## **CAPO III**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

**ART. 6:** *Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche*

**1.** Le controversie tributarie riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e la tassa occupazione spazi e aree pubbliche, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente Regolamento non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari all'imposta dovuta oltre agli interessi legali.

**2.** Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre i 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, apposita istanza,

redatta sul modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

**3.** L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, dovrà contenere oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

**4.** Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 30/09/ 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

**5.** La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo Ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

**6.** Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

#### **CAPO IV**

##### **MODALITÀ DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITÀ, EFFICACIA**

###### ***ART. 7: Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata***

**1.** La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino C/C postale n. 11284741 messo a disposizione dal Comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.

**2.** Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è superiore a € 500, il versamento può essere eseguito in 2 rate la prima non inferiore a € 500,00 a presentazione dell'istanza, la seconda a saldo entro 6 (sei) mesi. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14/04/1910, n. 639.

**3.** L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del presente Regolamento.

###### ***ART. 8: Rigetto delle istanze di definizione agevolata***

**1.** Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

###### ***ART. 9: Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente Regolamento***

**1.** Il presente Regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28/12/2001, n. 448 entrata in vigore alla data del 01/01/2003 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**2.** Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento, anche mediante Internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.